



COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

Provincia di Pavia

Via dell'Agogna, 1 - tel. - fax 038456029

Prot. n.

911

Ceretto Lom., 21/09/2023

ORDINANZA N. 06/2023

OGGETTO : RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO OD A SMALTIMENTO DI RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

IL SINDACO

VISTO l'accertamento, che è stato effettuato in data 15/02/2023 dal personale della Stazione Carabinieri Forestale di Mortara, che qui si intende interamente richiamato e di cui si allega copia;

PRESO ATTO che dall'accertamento di cui sopra è emerso il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il tutto in CERETTO LOMELLINA (PV), via Dell'Agogna, 21 ed interamente riconducibili all'attività dell'Impresa Individuale "GLI ASCENDENTI DI CHIAPPA GIORGIO GIUSEPPE" ivi avente la propria sede legale;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, c. 3, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, la relativa Ordinanza di rimozione, avvio a recupero od a smaltimento dei sopraccennati rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO l'art. 192, c. 3, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152,

ORDINA

all'Impresa Individuale "GLI ASCENDENTI DI CHIAPPA GIORGIO GIUSEPPE", con sede legale in CERETTO LOMELLINA (PV), via Dell'Agogna, 21, ciò che segue:

- di provvedere alla rimozione, avvio a recupero od a smaltimento dei sopraddetti rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi entro il perentorio termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notificazione della presente Ordinanza;
- di relazionare in merito al SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE del COMUNE di CERETTO LOMELLINA (PV), producendo le copie della quarta copia dei relativi formulari di identificazione.

La mancata osservanza della presente Ordinanza comporterà la denuncia per il reato di cui all'art. 255, c. 3, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, nonché l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed il recupero delle spese anticipate.

Si demanda il controllo sugli adempimenti della presente Ordinanza al personale del SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE del COMUNE di CERETTO LOMELLINA (PV).

Si informa, giusto quanto previsto dall'art. 3, c. 4, della L. 7/8/1990, n. 241, che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di MILANO** nel perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notificazione della presente Ordinanza medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. B), n. 3), della L. 6/12/1971, n. 1034, ovvero
- in via alternativa, al **PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** nel perentorio termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione della presente Ordinanza stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, c. 1, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1999



IL SINDACO

Dott. CATTANEO Giovanni

Giovanni Cattaneo